



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2010

Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune, successivamente abrogata, stabiliva, in attuazione del principio di autonomia di cui all'articolo 128 della Costituzione, che i comuni potevano deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Con tale legge si stabilivano gli organi della circoscrizione (consiglio circoscrizionale e presidente del consiglio circoscrizionale), la modalità di elezione indicata a suffragio universale e il periodo di durata in carica corrispondente a quello del consiglio comunale. La legge, inoltre, indicava che tale scelta, indipendentemente dal fatto che fossero dati alle circoscrizioni poteri consultivi o deliberativi, si poteva fare nei comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e indicava il regolamento comunale quale strumento regolativo delle funzioni e delle attribuzioni degli organi circoscrizionali. In applicazione di questa legge, in quasi tutto il territorio nazionale sono nate importanti esperienze di decentramento amministrativo locale. Le funzioni che le circoscrizioni svolgono variano da comune a comune, sono disciplinate dai rispettivi statuti e regolamenti e vanno dai servizi sociali e di assistenza sociale ai servizi educativi e scolastici, dalle attività sportive al tempo libero, dalla manutenzione urbana ai lavori pubblici.

Con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 17, «Circoscrizioni di decentramento comunale», si stabiliva, al comma 1, che: «i comuni con

popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»; al comma 3, che «i comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento (...)».

Già con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, con riferimento ai costi della politica, si sono apportate modifiche al citato articolo 17 stabilendo che le circoscrizioni sono istituite nei comuni la cui popolazione è pari o superiore a 250.000 abitanti, precisando che tali circoscrizioni devono, però, avere una popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti.

Successivamente, con la legge finanziaria per il 2010, legge 23 dicembre 2009, n. 191, ulteriori tagli sono stati effettuati ai costi della politica riducendo il contributo ordinario base spettante agli enti locali. In relazione a tali riduzioni, l'articolo 2, comma 186, lettera b), stabilisce che i comuni sono di conseguenza tenuti alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con il presente disegno di legge si propone di introdurre una deroga alla disciplina vigente con riferimento ai comuni capoluogo di provincia. Tuttavia, in considerazione della *ratio* con cui sono stati previsti i tagli nelle ultime leggi finanziarie, si intende mantenere le cariche del consiglio circoscrizionale a titolo gratuito.

Si ritiene necessaria tale scelta in considerazione della maggiore complessità del lavoro amministrativo da parte dei comuni ca-

poluogo di provincia, che spesso, in attuazione sia della normativa nazionale che della normativa regionale, si trovano a svolgere compiti di coordinamento territoriale di area vasta, di riferimento per altri soggetti istituzionali, sociali ed economici.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle circoscrizioni quale elemento fondamentale per rafforzare la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini. La partecipazione è infatti uno dei cardini della vita democratica e le esperienze fin qui maturate hanno dimostrato come le circoscrizioni sono stati banchi di prova di una democrazia diffusa e alimentata dal contributo di tutti.

Il territorio rimane, nelle sue varie articolazioni e caratteristiche, un terreno fondamentale di incontro con i cittadini e di relazione più capillare. Le città del futuro dovranno fondarsi su linee di sviluppo e su scelte condivise al fine di salvaguardare al massimo quel bene supremo che è la coesione sociale. In tal senso, le circoscrizioni sono il «pezzo del comune più vicino ai cittadini»; sono luoghi in cui avanzare proposte riguardo al territorio e ai suoi servizi, sono luoghi vicini ai cittadini sia per gli uffici e per i servizi, sia per le figure a cui è possi-

bile fare riferimento quotidianamente per le singole necessità, per problemi, per segnalazioni o per informazioni.

Il decentramento è oggi un tema di intensa attualità; esso non è solo una forma necessaria della configurazione istituzionale e amministrativa di una municipalità, ma, in una società sempre più difficile e irriducibilmente plurale, il suo potenziale è enorme. Occorre infatti ritrovare una relazione di reciprocità tra la funzione di governo e la rappresentazione degli interessi molteplici e mutevoli che i territori esprimono.

Attraverso l'attività delle circoscrizioni, istituzioni più vicine alla vita quotidiana dei cittadini, si effettua anche una politica di risparmio per le amministrazioni: infatti la conoscenza precoce dei problemi aiuta a non cronicizzarli (dagli interventi di sostegno sociale, ai lavori di manutenzione e così via) e, pertanto, determina interventi i cui costi sono contenuti rispetto all'aumento dei costi legati alla levitazione dei tempi. Inoltre la tempestività degli interventi o della presa in carico di un problema fa sentire il cittadino più vicino all'amministrazione e ciò determina un senso di appartenenza alla collettività e alle sue regole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti non si applicano ai comuni capoluogo di provincia».

Art. 2.

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «circonscrizionali» è soppressa.